

ORDINE DEL GIORNO n. 1205

Il Consiglio regionale

premessi che la norma regionale che disciplina l'uso delle motoslitte è individuata nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. ";

considerato che

la l.r. n. 2/2009, modificata dalla l.r. n. 1/2017, all'articolo 28 prevede che:

"6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

- a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;*
- b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;*
- c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;*
- d) al personale addetto agli impianti di risalita.*

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a Servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma.

9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono e approvano unitamente all'individuazione dei percorsi";

rilevato che la legislazione regionale in materia costituisce un lodevole tentativo di normare a livello generale un fenomeno che è, invece, particolarmente collegato alle peculiarità e alle caratteristiche particolari di ogni territorio, che deve coniugare le diverse esigenze di sicurezza, gestione delle infrastrutture, turismo ed economia

impegna la Giunta regionale

ad istituire un tavolo di concertazione regionale, con tutti gli attori coinvolti, al fine di permettere un'analisi esaustiva e particolareggiata della materia in oggetto a partire dalla necessità di contemplare le esigenze di tutela ambientale, sicurezza delle aree sciabili e accessibilità delle infrastrutture ricettive e abitative.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 18 ottobre 2017